


**interpreta**  
analisi applicata della normativa

## Disposizioni antiriciclaggio



Corso formazione per  
iscrizione Elenchi OAM



Normativa di  
riferimento



- **D.Lgs. 21/11/2007 n. 231** e successive modifiche  
*“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (terza direttiva) nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione - in vigore dal 29/12/2007”;*
- **D.Lgs. 22/6/2007 n. 109**  
*“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (terza direttiva)”*
- **Legge 07/03/1996 n. 108**  
*Disposizioni in materia di usura*
- **Provvedimento Banca Italia 10/03/2011**
- **Provvedimento Banca Italia 11/04/2013**



# Definizioni

*(art. 1 D.Lgs. 231/07)*

# Riciclaggio

(art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007)



Le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, **costituiscono riciclaggio**:

- a) convertire** o **trasferire** beni sapendo che provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) occultare** la reale natura, provenienza o proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) acquistare, detenere** od **utilizzare** beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) partecipare** ad una delle azioni di cui sopra, il **tentativo** di commetterli, l'aiutare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.



## “cliente”:

il soggetto che instaura un rapporto continuativo o compie operazioni con i destinatari degli obblighi antiriciclaggio o al quale viene resa una prestazione professionale;

## “titolare effettivo”:

la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività; nel caso in cui il cliente sia una entità giuridica (es. società): la persona o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano l'entità cliente, attraverso il possesso o il controllo (diretto o indiretto) di **una percentuale pari al 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale dell'entità cliente**; sono quindi la persona o le persone per conto della quale (o delle quali) in ultima analisi è realizzata l'operazione o l'attività.



**“prestazione professionale”** prestazione professionale o commerciale svolta da:

- Professionisti obbligati (commercialisti, notai, avvocati, ecc.: art. 12),
- Revisori contabili (art. 13),
- Imprese di recupero crediti per conto terzi (art. 14),
- Imprese di custodia e trasporto di denaro contante e titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate (art. 14),
- Imprese di custodia e trasporto di denaro contante e titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate (art. 14),
- Imprese di gestione di case da gioco (art. 14)
- chi offre e raccoglie, in via telematica, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro (art. 14),
- chi offre e raccoglie scommesse, giochi o concorsi pronostici in sede fissa (agenzie, ricevitorie, sale Bingo, negozi, corner) (art. 14),
- Agenzie di affari in mediazione immobiliare.



**“rapporto continuativo”**: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività degli intermediari finanziari (es. banche, Poste italiane spa, imprese di assicurazione, ecc.) e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria (promotori finanziari, intermediari assicurativi, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria), che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;

**“operazione”**: la trasmissione o la movimentazione di **mezzi di pagamento**;

**“operazione frazionata”**: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a **15.000 euro**, posta in essere attraverso più operazioni (singolarmente inferiori ai predetti limiti) effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;  
(es. **tre bonifici bancari di 10.000 € ciascuno, compiuti nello stesso giorno verso il medesimo beneficiario, per un totale di 30.000 €**)





“**conti correnti di corrispondenza**”: conti tenuti dalle **banche** per il regolamento dei servizi interbancari (es. assegni, rimesse, ordini di versamento, ..);

“**conti di passaggio**”: rapporti bancari di corrispondenza **transfrontalieri**, intrattenuti **tra intermediari finanziari**, per effettuare operazioni in proprio e per conto della clientela.

“**esecutore**”: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque stati conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (delegati; curatori fallimentari; ..)



## **“mezzi di pagamento”:**

- il denaro contante,
- gli assegni bancari e postali,
- gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili,
- i vaglia postali,
- gli ordini di accredito o di pagamento,
- le carte di credito e le altre carte di pagamento,
- le polizze assicurative trasferibili,
- le polizze di pegno
- ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire (anche per via telematica) fondi, valori o disponibilità finanziarie.



«**Archivio Unico Informatico**»: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione (cfr. art. 37)

«**Registro della clientela**»: un registro cartaceo nel quale sono conservati i seguenti dati identificativi, acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione (cfr. art. 38): **il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il CF e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il CF o, per le persone giuridiche, la partita IVA.**



# Principi generali

(art. 2, commi 5 e 6,  
art. 3, D.Lgs. 231/07)

# Principio di collaborazione attiva

(art. 3, comma 1)



I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono **collaborare attivamente** alla prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento al terrorismo, adottando idonee misure e procedure per l'assolvimento degli obblighi di:

- ✓ adeguata verifica della clientela;
- ✓ conservazione dei documenti;
- ✓ segnalazione delle operazioni sospette;
- ✓ controllo interno;
- ✓ valutazione e gestione del rischio;

Essi adempiono a tali obblighi utilizzando le informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.



## Tutela dei dati personali: privacy (art. 3, comma 2)

I destinatari devono adottare sistemi e procedure che rispettino le prescrizioni in materia di **protezione dei dati personali**.

- ✓ L'identificazione e registrazione costituiscono trattamento di dati personali, pertanto, l' informativa data ai clienti deve riportare, fra le finalità del trattamento, anche le "*finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio*".
- ✓ Nella tenuta dell'archivio occorre rispettare le misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali.

# Principio di proporzionalità (art. 3, comma 3)



Le misure e le procedure di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio devono essere proporzionate:

- ❖ al maggiore o minore rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, che l'operatore ravvisi in rapporto al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione (*c.d. Approccio basato sul rischio*);
- ❖ alla peculiarità delle varie professioni ed alle dimensioni dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio (probabilità maggiore o minore che la propria attività, per sua natura, possa costituire il mezzo di azioni illecite in materia di riciclaggio o finanziamento al terrorismo).



Autorità e

Organi di controllo

*(artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9  
D.Lgs. 231/07)*





- ❖ **Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);**
- ❖ **Comitato di sicurezza finanziaria (CSF);**
- ❖ **Banca d'Italia;**
- ❖ **Unità di informazione finanziaria (UIF);**
- ❖ **Autorità di vigilanza di settore:** Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP;
- ❖ **Collegi e Ordini professionali;**
- ❖ **Forze di polizia;**
- ❖ **Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (*art. 47*).**



Gli obblighi

# Obblighi antiriciclaggio a carico degli operatori



- ❖ **obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela:** (*articoli 15 – 35*; Provvedimento Banca Italia 11/4/13);
- ❖ **obbligo di registrazione e conservazione dei dati:** tramite l'archivio unico informatico (AUI) o un archivio informatico o un registro cartaceo (*articoli 36 – 40*);
- ❖ **obbligo di Segnalazione all'UIF delle Operazioni Sospette** di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (*articoli 41 – 48*);
- ❖ **obbligo di comunicazione al MEF** delle violazioni sulle limitazioni di utilizzo del contante di all'art. 49 (art. 51);
- ❖ **obbligo di istituire misure di controllo interno** (disposizioni emanate da Banca d'Italia - art. 7) e di **assicurare una adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori** (art. 54)

# Sull'obbligo di adempiere a misura organizzative, istituire procedure di controllo interno



**Provvedimento Banca Italia 10/03/2011** in attuazione dell'art. 7 (in vigore dal 1/09/2011)

## Il Responsabile antiriciclaggio

### ***Destinatari***

- banche
- Imel
- Istituti di pagamento
- SIM, SGR, SICAV
- Intermediari art. 106 TUB; soggetti Elenchi 111 e 112 TUB (Microcredito e Confidi)
- Società fiduciarie
- Poste Italiane Spa e Cassa depositi e prestiti Spa
- Agenti di cambio
- Mediatori creditizi
- Agenti in attività finanziaria

## Il Responsabile antiriciclaggio



*Principio di proporzionalità*  
*Approccio basato sul rischio*

Requisiti minimi che vanno comunque osservati:


- ✓ Deve essere prevista la Funzione antiriciclaggio e nominato il relativo Responsabile
- ✓ Deve essere formalizzata l'attribuzione della responsabilità per la S.O.S.
- ✓ Ammessa l'esternalizzazione
- ✓ Ammessa l'attribuzione a un amministratore però privo di deleghe operative
- ✓ Formazione del personale

# Il Responsabile antiriciclaggio



## ***Compiti della Funzione antiriciclaggio***

- ✓ Conosce le norme, valutare e controlla la loro applicazione e fare consulenza e informazione costante agli organi aziendali e di direzione
- ✓ Collabora a individuare un sistema di controlli interni e procedure di prevenzione del riciclaggio e verificare continuamente la loro idoneità
- ✓ Trasmette mensilmente alla UIF le S.AR.A. (da giugno operativa nuova modalità di invio telematico)
- ✓ Predisporre un piano di formazione del personale in accordo con le altre funzioni aziendali
- ✓ Predisporre un Documento, costantemente aggiornato, sull'antiriciclaggio a disposizione di tutto il personale dipendente e collaboratori
- ✓ Può essere chiamata in prima persona a svolgere identificazione clientela
- ✓ Almeno 1 volta anno presenta una Relazione agli organi di gestione e controllo aziendali
- ✓ Collabora con le Autorità preposte



# Soggetti destinatari degli obblighi

(artt. 10, 11, 12, 13, 14  
D.Lgs. 231/07)

# Coloro che esercitano le seguenti attività: (art. 10, comma 2)



- 1. commercio** (comprese l'esportazione e l'importazione) **di oro** per finalità industriali o di investimento (attività subordinata a comunicazione alla Banca d'Italia, ex art. 1, L. 17/1/2000, n. 7);
- 2. fabbricazione, mediazione e commercio** (comprese l'esportazione e l'importazione) di **oggetti preziosi** (attività soggetta alla licenza di cui all'art. 127 del Tulp);
- 3. fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane**, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle CCIAA;
- 4. commercio di cose antiche (antiquari)** (attività subordinata alla dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del Tulp);
- 5. esercizio di case d'asta o gallerie d'arte** (attività soggetta alla licenza di cui all'art. 115 del Tulp).



Hanno i seguenti **obblighi** antiriciclaggio:



Hanno solo **obbligo di SEGNALAZIONE** all'UIF delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, di qualsiasi importo (art. 41).

## Coloro che esercitano le seguenti attività: (art. 11 comma 1 e 2, Intermediari finanziari)



- 1) banche;
- 2) Poste Italiane Spa;
- 3) Istituti di moneta elettronica;
- 4) Istituti di pagamento;
- 5) SIM società di intermediazione mobiliare;
- 6) SGR società gestione del risparmio;
- 7) SICAV società di investimento a capitale variabile;
- 8) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita (art. 2 comma 1 del CAP);
- 9) agenti di cambio;
- 10) società di servizio riscossione tributi;
- 11) intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto art. 106 TUB;
- 12) società fiduciarie (ex L. 1966/1939 e ex art. 199 comma 2 DLgs 58/1998);
- 13) succursali in Italia dei soggetti di cui sopra aventi sede legale in stato estero;
- 14) Cassa depositi e prestiti Spa;
- 15) soggetti di cui agli artt. 111 e 112 TUB;
- 16) Soggetti che esercitano professionalmente attività di cambiavalute.

Coloro che esercitano le seguenti attività:  
(art. 11 comma 3, Altri soggetti esercenti attività  
finanziaria)



- 1) promotori finanziari** (iscritti all'Albo previsto dall'art. 31, D.lgs. n. 58/1998, "TUF");
  
- 2) intermediari assicurativi** che operano nei rami vita, ossia:
  - gli **agenti assicurativi** (che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione)
  - i **mediatori assicurativi o riassicurativi**, altresì denominati **broker** (che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione);(art. 109, comma 2, lettere a e b, del Codice delle assicurazioni private, approvato con D.lgs. n. 209/2005);



**3) mediatori creditizi** (iscritti nell'apposito Elenco OAM previsto dall'art. 128-sexies comma 2 del TUB);

**4) agenti in attività finanziaria** (iscritti nell'apposito Elenco OAM previsto dall'art. 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti di cui all'art. 128-quater commi 6 e 7 che prestano esclusivamente servizi di pagamento – c.d. “money transfer” – iscritti nella sezione speciale del suddetto Elenco).

## Hanno i seguenti **obblighi** antiriciclaggio:



- **Obblighi di adeguata verifica della clientela:** per operazioni di importo **pari o superiore a 15.000 €** (per gli agenti in attività finanziaria: per operazioni di **qualsiasi importo**, anche inferiore a 15.000 €) (art. 15);
- **Obbligo di registrazione:** in AUI per gli intermediari finanziari (art. 11 commi 1 e 2) dei dati entro 30 giorni decorrenti dal compimento dell'operazione; per gli **"altri operatori"** è **semplificato:** sufficiente la semplice comunicazione delle informazioni relative ai clienti, ai titolari effettivi ed alle operazioni effettuate, al soggetto per conto del quale essi operano, da eseguirsi **entro 30 giorni** successivi al compimento dell'operazione e gli intermediari di riferimento hanno 30 giorni successivi per registrare in AUI (art. 11, comma 5; art. 36). Gli Intermediari finanziari "primo livello" (art. 11 comma 1 e 2 lett. a, tranne agenti di cambio) hanno anche obbligo di inviare periodicamente al UIF i **dati aggregati** (art. 40).
- **Obbligo di conservazione** documenti (art. 36).
- **Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette** di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo di qualunque importo (art. 41).
- **Obbligo di comunicazione** al Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) delle **violazioni sulle limitazioni all'uso del contante** (art. 51).
- **Obbligo di istituire misure di controllo interno** e di **assicurare una adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori** (art. 54).



## Provvedimento Banca Italia del 03 aprile 2013

### Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica clientela

Le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1 gennaio 2014** e per i rapporti continuativi: si applica a tutti quelli in essere a tale data anche se costituiti prima

#### ➤ *Destinatari:*

- ✓ Intermediari finanziari I° e II° livello
- ✓ Mediatori creditizi iscritti OAM
- ✓ Agenti in attività finanziaria iscritti OAM
- ✓ Agenti di cambio

# Provvedimento Banca Italia sull'Adeguata verifica



***Sulla profilazione clientela*** (principio dell'approccio basato sul rischio)

i destinatari della normativa dovranno effettuare per ciascun cliente la valutazione del rischio riciclaggio.

**Come?**

Seguendo i **criteri di valutazione** contenuti nel Provvedimento e suddivisi in

- ✓ Soggettivi – concernenti il cliente:  
4 sotto-categorie
- ✓ Oggettivi – concernenti l'operazione o il rapporto continuativo:  
7 sotto-categorie

segue

# Provvedimento Banca Italia sull'Adeguata verifica



## *..Segue **Sulla profilazione clientela***

Sulla base delle informazioni acquisite e dell'analisi effettuata sulla base dei suddetti criteri, i destinatari dovranno

**attribuire** a ciascun cliente **un profilo** di rischio, **includendolo** in una **classe di rischio** predefinita dal destinatario

SI' procedure strutturate di raccolta dati e info, anche attraverso percorsi guidati o questionari

SI' procedure di assegnazione informatica automatica della classe di rischio

Obbligatorio fissare l'aggiornamento periodico della profilatura



# Provvedimento Banca Italia sull'Adeguata verifica



- *Contenuto* adeguata verifica:
  - ✓ identificazione cliente, del **titolare effettivo** e dell' **esecutore**;
  - ✓ **verifica dei dati**
  - ✓ acquisire informazioni su scopo e natura del rapporto o operazione;
  - ✓ **controllo costante**: stabilire tempistica e frequenza dell'aggiornamento e della verifica dei dati.
  
- *Quando?*

# Provvedimento Banca Italia sull'Adeguata verifica



- ✓ *Esclusione* dell'obbligo di adeguata verifica per:
  - attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento, all'amministrazione dei destinatari del provvedimento  
esempi
  - prodotti e transazioni

# Provvedimento Banca Italia sull'Adeguata verifica



- *Sull' identificazione titolare/i effettivo/i*
  - ✓ rapporto occasionale
  - ✓ rapporto continuativo
  - ✓ Art. 2359 c.c. per la nozione di controllo
  - ✓ Fiduciaria
  - ✓ Fondazioni e trust
  - ✓ Organizzazioni no profit
  
- *Sull'identificazione esecutore e co-intestatari*
  - ✓ potere di rappresentanza

# Provvedimento Banca Italia sull'Adeguata verifica



## ➤ *Sulla verifica dei dati*

- ✓ riscontro alle info – come?
- ✓ se c'è basso rischio riciclaggio
- ✓ quali sono le fonti affidabili e indipendenti?
- ✓ documenti in lingua straniera
- ✓ per soggetti extra-comunitari
- ✓ apolidi
- ✓ per i minori d'età

## ➤ *Quando va effettuata?*

- ✓ regola e eccezioni

# Provvedimento Banca Italia sull'Adeguata verifica



## ➤ *Sull'obbligo di conservazione*

- ✓ formato cartaceo
- ✓ formato elettronico
- ✓ decorrenza dei 10 anni
- ✓ dove?

## ➤ *Sull'obbligo di astensione*

cfr. art. 23 del D.Lgs. 231/2007 nuova formulazione, Circolare MEF del 30/07/2013 e Provvedimento UIF del 06/08/2013

# Provvedimento Banca Italia sull'Adeguata verifica



## ➤ *Sull'adeguata verifica rafforzata*

- ✓ operatività a distanza
- ✓ PEP
- ✓ conti di corrispondenza o di passaggio con enti extra-UE o diversi da paesi terzi
- ✓ versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati
- ✓ operazioni con utilizzo di banconote di grosso taglio

## ➤ *Sull'esecuzione da parte di terzi*

- effettuazione di tutte le fasi dell'adeguata verifica
- effettuazione della sola identificazione
- attestazione del terzi
- esclusione dell'esternalizzazione e degli agenti

Coloro che esercitano le seguenti attività:  
(art. 12 e 13, Professionisti e Revisori contabili)



- a) **Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro;**
- b) **Avvocati;**
- c) **Notai;**
- d) **Prestatori di servizi per trust e società;**
- e) **altri soggetti che svolgono in maniera professionale nei confronti dei propri associati o iscritti, servizi in materia di contabilità e tributi, comprese le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati;**
- f) **Società di revisione contabile;**
- g) **Revisori contabili.**

## Hanno i seguenti **obblighi** antiriciclaggio:



- **Obblighi di adeguata verifica della clientela**, per prestazioni professionali o occasionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore a 15.000 € o di valore indeterminato (art. 16);
- **Obbligo di registrazione e conservazione** delle informazioni che hanno acquisito: in archivio tenuto con strumenti informatici entro 30 giorni dall'accettazione incarico; in alternativa possono creare e tenere un Registro cartaceo della clientela e conservare i documenti nel Fascicolo cliente (art. 38); le società di revisione devono istituire l'AUI (art. 37) e inviare periodicamente al UIF i **dati aggregati** (art. 40);
- **Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette** di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo di qualunque importo, alla UIF (art. 41).
- **Obbligo di comunicazione** al Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) delle **violazioni sulle limitazioni all'uso del contante** (art. 51).
- **Obbligo di istituire misure di controllo interno** e di **assicurare una adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori** (art. 54).



## Coloro che esercitano le seguenti attività:

(art. 14, lettere a, b, c ed f )




- a) recupero di crediti per conto terzi** (in presenza della licenza di cui all'art. 115 del Tulp - R.D. 18/6/1931, n. 773);
- b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate** (in presenza della licenza di cui all'art. 134 Tulp);
- c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate** (in presenza dell'iscrizione nell'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla Legge 6/6/1974, n. 298);
- f) agenzia di affari in mediazione immobiliare** (in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del Ruolo istituito presso la CCIAA ex Legge 3/2/1989, n.39: Ruolo in corso di abrogazione come da decreto di recepimento della Direttiva Servizi 2006/123/CE 12/12/2006).

Hanno i seguenti **obblighi** antiriciclaggio:



- ✓ **Obblighi di adeguata verifica della clientela**, per operazioni di importo pari o superiore a **15.000 €** (art. 17);
- ✓ **Obbligo di registrazione e conservazione**: assolto, in alternativa, tramite l'utilizzo dei sistemi informatici di cui tali soggetti sono dotati per lo svolgimento della propria attività, con elaborazione mensile delle informazioni contenute; oppure tramite istituzione del AUI o del Registro cartaceo (art. 39)
- ✓ **Obbligo di segnalazione** all'UIF delle **operazioni sospette** di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo di qualunque importo.
- ✓ **Obbligo di comunicazione** al Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) delle violazioni sulle limitazioni all'uso del contante.
- ✓ **Obbligo** di istituire **misure di controllo interno** e di **assicurare** una **adeguata formazione** dei dipendenti e collaboratori (art. 54)



Obblighi di  
identificazione  
e di  
adeguata  
verifica

(art.li 15 -35, D.lgs.  
231/2007)

## L'identificazione e l'adeguata verifica sono dovute



- a) quando l'operatore instaura un rapporto di carattere continuativo;
- b) quando esegue operazioni (cioè prestazioni) occasionali, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento (es. denaro, assegni, eccetera) di importo **pari o superiore a 15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata;
- c) quando nel cliente o nell'operazione chiesta vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente dal valore economico dell'operazione stessa (quindi anche se di importo inferiore a 15.000 €);
- d) quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente raccolti dall'operatore, ai fini dell'identificazione del cliente.

# Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

(art. 18)



- a) Identificare il **cliente e l'eventuale esecutore**;
- b) Identificare il **titolare effettivo** (se presente);
- c) **Verificare** l'identità del cliente, dell'eventuale esecutore, del titolare effettivo;
- d) Ottenere informazioni sullo **scopo** del rapporto o dell'operazione;
- e) Svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto, se continuativo (analisi delle transazioni compiute per verificare se compatibili; aggiornamento dati, documenti e informazioni acquisite.
  - Applicazione dell'approccio basato sul rischio;
  - Profilatura cliente; Fascicolo cliente.

# Tempistica

(art. 22)



**Quando** vanno assolti gli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- ❖ Per i nuovi clienti, al momento in cui è conferito l'incarico o è eseguita l'operazione;
- ❖ Per i clienti già acquisiti, e ad incarico ancora in essere, gli obblighi vanno assolti al primo contatto utile col cliente, fatta salva la valutazione del rischio presente;

# Approccio basato sul rischio

(art. 20)



- Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti **commisurandoli** al rischio associato al tipo di cliente, al tipo di rapporto continuativo, di prestazione professionale, di operazione, di prodotto o transazione di cui trattasi.
- I soggetti obbligati devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che le misure adottate sono adeguate all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- E' opportuna l'adozione di una procedura che consenta all'operatore di **associare a ciascun cliente**, sulla base dei criteri generali di seguito esposti, **un determinato livello di rischio**

# Criteri generali per determinare il livello di rischio:



## con riferimento al cliente:

- la natura giuridica (*es. semplice o complessa*),
- prevalente attività svolta (*più o meno a rischio*),
- il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o
- dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale,
- l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte (*es. paese extra UE che impone oppure no, obblighi antiriciclaggio analoghi a quelli europei*);

## con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- la tipologia della prestazione professionale e la modalità di suo svolgimento,
- l'ammontare (*più rischio per le operazioni effettuate con denaro contante*),
- la frequenza,
- la ragionevolezza della prestazione,
- l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del
- rapporto continuativo.



# Come si effettua l'identificazione e di verifica dell'identità del cliente:

(art. 19, comma 1, lett. a)



- in **presenza fisica** del cliente (altrimenti *verifica rafforzata art. 28*; da parte di terzi art. 29 e 30);
- anche attraverso propri dipendenti o collaboratori;
- mediante un **documento d'identità** non scaduto (tra quelli indicati all'art. 3 dell'Allegato Tecnico);
- **prima** dell'instaurazione del rapporto continuativo o **al momento** in cui il cliente conferisce l'incarico di svolgere una prestazione professionale o di eseguire una operazione;
- quando il cliente è una società o un ente occorre verificare **l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza** nei delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

Per le persone fisiche i dati da acquisire sono:



- **nome e cognome,**
- **luogo e data di nascita,**
- **indirizzo della residenza o del domicilio,**
- **codice fiscale,**
- **estremi del documento di identificazione:** tipo di documento, numero, autorità emittente (*es.: Comune di Roma*). In caso d'uso del registro informatico: data di emissione.

Per società o enti i dati da acquisire sono:



- **denominazione della società o ente,**
- **sede legale,**
- **codice fiscale o partita iva,**
- **attività lavorativa svolta**
- **esistenza del potere di rappresentanza** in base a documentazione prodotta dal cliente:
  - **certificato o visura camerale,**
  - **delibera consiliare o assembleare,**
  - conferimento poteri di rappresentanza (**procura**)
  - **certificato rilasciato da ente competente**

# Documenti validi per l'identificazione

(art. 3, Allegato Tecnico)



- ❖ Sono documenti validi per l'identificazione: la **carta di identità**, il **passaporto**, la **patente di guida**, la **patente nautica**, il **libretto di pensione**, il **patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici**, il **porto d'armi**, le **tessere di riconoscimento**, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (*art.li 1 e 35, Dpr. 28/12/200, n. 445*);
- ❖ Il cittadino straniero, se non ha i documenti sopra indicati, deve esibire il **passaporto** o il **permesso di soggiorno**.
- ❖ Non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o sostitutive di certificazione previste dagli artt. 46 e 47 Dpr. n. 445/2000.

# Come si identifica e verifica il titolare effettivo (art. 19, comma 1, lett. b)



- contestualmente all'identificazione del cliente;
- **Obblighi del cliente:** è il cliente che deve fornire per iscritto all'operatore, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza per l'identificazione del titolare effettivo (*es. nome e cognome, luogo e data di nascita, ruolo di partecipazione al capitale sociale*) (art. 21); **Dichiarazione scritta del cliente:** a tal fine, è opportuno che l'operatore si precostituisca prova scritta, facendo firmare al cliente una dichiarazione scritta contenente le citate informazioni, da inserire nel Fascicolo cliente; è opportuno, anche se non obbligatorio, acquisire dal cliente anche la copia del documento di identità del/dei titolare/i effettivo/i;
- **Obblighi dell'operatore:** indipendentemente dalle dichiarazioni del cliente, è compito dell'operatore valutare se ritenere sufficienti o meno le informazioni ed eventualmente i documenti prodotti dal cliente (approccio basato sul rischio);

# Alcune ipotesi



- a) il cliente **persona fisica** agisce in proprio e per proprio conto: **non vi sono altri titolari effettivi**;
- b) il cliente **persona fisica** agisce per conto di **altra persona fisica** titolare effettivo: **deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del beneficiario**;
- c) il cliente è una **società** o un **ente**: la persona fisica, che rappresenta la società o l'ente, deve fornire le **complete generalità dell'eventuale/i titolare/i effettivo/i cioè della persona fisica o delle persone fisiche che possiedono una percentuale pari al 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale dell'entità cliente**;

# 1° Esempio



Cliente: società A  
Soci:  
B persona fisica titolare del 5%;  
C persona giuridica titolare del 25%;  
D persona giuridica titolare del 70%.

## Soci di C:

E: persona fisica al 50%;  
F: persona fisica al 50%;

## Soci di D


G: persona fisica al 50%;  
H: persona fisica al 40%  
I: persona fisica al 10%

I titolari effettivi di A sono: G e H.

## 2° Esempio



Cliente: società Alfa srl  
Soci:  
B persona fisica titolare del 20%;  
C persona fisica titolare del 35%;  
D persona giuridica (srl) titolare del 45%;



I titolari effettivi di Alfa srl sono: C, E e G.



# Obbligo di astensione

(art. 23 come modificato dal "secondo correttivo" al D.Lgs 141/2010)



Laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica l'operatore:

- **non può instaurare** il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali, oppure
- **deve porre fine** al rapporto continuativo o alla prestazione professionale, già in essere o in corso di realizzazione.
- deve **restituire** al cliente i fondi, gli strumenti o altre disponibilità finanziarie ricevute, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su c/c bancario indicato dal cliente, accompagnando tale bonifico con un **messaggio all'altra banca** dove si indica che le somme sono in restituzione al cliente per impossibilità di rispettare l'obbligo di adeguata verifica clientela come da art. 18 comma 1.
- **deve valutare** se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF, a norma dell'art. 41 e prima di effettuarla deve astenersi dal compiere l'operazione sospetta.



# Obblighi di registrazione

(art.li 36 -40, D.lgs.  
231/2007)

# Obblighi di registrazione

*(art. 36, comma 2)*



E' obbligatorio registrare e conservare per 10 anni , le seguenti informazioni (utili per adempiere agli obblighi antiriciclaggio):

- a) la **data di conferimento dell'incarico** o di **instaurazione del rapporto**;
- b) i **dati identificativi del cliente** e dei suoi delegati (se vi sono);
- c) i **dati identificativi del titolare effettivo** (se presente);
- d) il **codice del rapporto** ove previsto.

Segue

# Obblighi di registrazione

(art. 36, comma 2)



e) con riferimento a tutte le **operazioni** di importo pari o superiore a **15.000 euro**, anche se frazionata, (per operazioni effettuate da agenti in a.f. anche di importo inferiore ai € 15.000):

- la **data** di compimento dell'operazione;
- la **causale** dell'operazione;
- la **descrizione sintetica della tipologia dell'operazione**;
- **l'importo** dell'operazione (da specificare in contanti);
- la tipologia dei **mezzi di pagamento impiegati**;
- i **dati identificativi** del soggetto che effettua l'operazione (delegato) e del soggetto per conto del quale eventualmente opera (cliente).

Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da registrare non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

# Termine di registrazione

(art. 36, comma 3 e 4)



Le informazioni di cui ai precedenti punti a, b, c, d ed e, devono essere registrate **tempestivamente** e, comunque **entro 30 giorni**:

- dall'**apertura**, dalla **variazione** e dalla **chiusura** del rapporto continuativo;
- dall'**accettazione** dell'incarico professionale e dal **termine** della stessa;
- dal **compimento** dell'operazione;
- dall'eventuale conoscenza successiva di **ulteriori informazioni**.
- dal **ricevimento comunicazione** dati da parte degli operatori finanziari (agenti in a.f., mediatori creditizi, ecc.. Art. 11 comma 3) o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari, i quali devono comunicare i dati all'intermediario di riferimento entro **30 giorni** dal compimento dell'operazione (art. 11 comma 5).



- In caso di **nuovo incarico/operazione**: cliente già identificato e registrato: l'operatore deve registrare le informazioni relative al nuovo incarico o alla nuova operazione, **entro 30 giorni** dal conferimento dell'incarico e dal compimento dell'operazione.
- In caso di **modifiche**: qualora vi sia necessità di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nel registro, l'operatore deve procedere all'aggiornamento **entro 30 giorni** dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica indicate dagli organi competenti (Cfr. per es. l'Allegato A del Provvedimento UIC 24/2/2006 o la Delibera n. 895 del 23/12/2009 della Banca d'Italia) e conservando evidenza dell'informazione precedente.
- I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti (art. 36, co. 6).

# Archivio Unico Informativo

(art. 37)



- E' prevista l'istituzione obbligatoria di un **ARCHIVIO UNICO INFORMATICO** per:
  - gli Intermediari finanziari art. 11 comma 1e 2;
  - società di revisione art. 13 comma 1 lett. a;
  - operatori art. 14 comma 1 lett. e.
  
- la Banca d'Italia, sentita l'UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'AUI (Cfr. per es. la Delibera n. 895 del 23/12/2009 della Banca d'Italia che si applica solo ad alcuni operatori). Per gli altri operatori, nel frattempo rimangono in vigore le disposizioni dettate in precedenza (es. dal D.M. 143/2006 e dal Provvedimento UIC del 24/2/2006 per gli operatori non finanziari);
  
- È possibile avvalersi di una autonomo centro di servizio.

## Archivio Informativo e Registro cartaceo della clientela (*art. 38*)



I soggetti art. 12, art. 13 comma 1 lett. b, gli altri di cui all'art. 14 istituiscono un **ARCHIVIO INFORMATICO** o in alternativa un **REGISTRO CARTACEO** della clientela, nel quale conservare i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, mentre la documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni devono essere conservati nel Fascicolo relativo a ciascun cliente;

Il Registro cartaceo: deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal soggetto obbligato o da un suo collaboratore espressamente delegato, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma; deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni;





# Obbligo di conservazione

(art. 36, D.lgs.  
231/2007)



Gli operatori **conservano i documenti** che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela per **10 anni**, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. **Anche in formato elettronico.**

Per quanto riguarda gli **obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo**, gli operatori **conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti** (es. carta di identità, visura CCIAA) per un periodo di 10 anni **dall'esecuzione** dell'operazione **o dalla cessazione** del rapporto;

Per quanto riguarda **le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali**, gli operatori devono conservare **le scritture** (es. contratto di compra-vendita, contratto di conferimento incarico) **in originale o in copia avente analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari**, per un periodo di 10 anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto.

Segue

\* Non può mancare:



1. eventuale **scheda identificazione del cliente e del titolare effettivo** sottoscritta dal cliente
2. copia del **documento di identità** del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, valido alla data dell'identificazione;
3. **visura camerale e assetto soci** (per soggetti diversi da persona fisica, per verificare il soggetto che ha il potere di rappresentanza ed anche per individuare il titolare effettivo oltre alla dichiarazione del cliente; si consiglia anche per ditte individuali);

*Segue*

\* Non può mancare:



5. copia del **mandato di conferimento dell'incarico** (in caso di conferimento verbale, è consigliabile l'accettazione scritta da parte dell'operatore, per individuare la data di inizio e l'oggetto della prestazione professionale ai fini degli obblighi di adeguata verifica del cliente);
6. **Dichiarazione del cliente sullo scopo e sull'oggetto** dell'attività o dell'operazione per la quale è richiesta la prestazione ed eventualmente sui mezzi economici e finanziari per attuarle;
7. originali o copie dei **documenti redatti** nello svolgimento della prestazione professionale o dell'operazione (*es. conferimento incarico, preliminare di vendita, contratto di compravendita o di locazione*) ;

\* Non può mancare:



9. Eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente, e sui comportamenti anomali del cliente (utilizzo degli Indicatori di anomalia per segnalare operazioni sospette);
10. Ogni altro documento o annotazione che l'operatore ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio (*per esempio, i risultati della eventuale verifica del cliente nella "black lists"*);

Black lists: liste di soggetti segnalati per attività di terrorismo (in Italia vedi D.lgs. n. 109/2007). Le liste sono consultabili gratuitamente su questi siti:

Unione Europea - [http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm)

Dipartimento Tesoro USA - <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml>


Commissione USA 1267 – Talebani e Al Qaida -

<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>

# Fascicolo del cliente



- Il fascicolo del cliente cartaceo va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali; Il fascicolo del cliente, finché permane il rapporto, **va costantemente aggiornato** e presentato su richiesta agli organi di controllo (*es. al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza*);
- Fascicolo del cliente digitale: *"Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice della amministrazione digitale " (art. 16, comma 12, DL 29/11/2008, n. 185, convertito in Legge 28/1/2009, n. 2, che ha modificato i commi 4 e 5 dell'art. 23 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale). **Segue***



Obbligo di  
segnalazione  
delle  
operazioni  
sospette

(art.li 41 -48, D.lgs.  
231/2007)

# Operazioni sospette di riciclaggio (art. 41)



UIF: Unità di Informazione Finanziaria

La normativa antiriciclaggio pone a carico delle imprese e dei professionisti **l'obbligo di valutare le operazioni compiute o richieste dai clienti** al fine **di individuare eventuali impieghi di denaro o altri beni derivanti da attività illecite**, tenendo conto, in base agli elementi disponibili, della capacità economica e dell'attività svolta dai medesimi clienti.

**indipendentemente  
dall'importo**



# Segnalazione all'UIF

(art.li 41 e 42)



- I soggetti tenuti, inviano alla UIF, una **segnalazione di operazione sospetta** quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
- Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico;
- Il **contenuto delle segnalazioni**, quanto a dati, informazioni, descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, è definito dalla UIF con proprie istruzioni;

# Modalità di segnalazioni all'UIF

(art.li 41 e 42)



**Quando :**

senza ritardo e se possibile, prima che l'operazione sia eseguita.

**Chi**



ditta individuale: provvede direttamente;



strutture aziendali articolate nelle quali operano più persone, in qualità di dipendenti o collaboratori, la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:


- a) la persona che intrattiene direttamente rapporti con il cliente informa immediatamente il **titolare** o **legale rappresentante** dell'attività o suo delegato (**responsabile antiriciclaggio** che ha avuto tale delega);
- b) il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato (Responsabile antiriciclaggio) esamina le segnalazioni pervenute gli e, qualora le ritenga fondate, **le trasmette all'UIF**, prive del nominativo del segnalante.

# Indicatori di anomalia

(art. 41)



Per ritenere un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'operatore deve valutare gli elementi oggettivi dell'operazione, gli elementi soggettivi del cliente, avuto riguardo alla sua capacità economica e all'attività esercitata.



L'operatore può avvalersi di appositi **indicatori di anomalia**, emanati e periodicamente aggiornati - su proposta della UIF - dalla Banca d'Italia, dal Ministro della giustizia (per i professionisti) o dal Ministro dell'interno, i quali agevolano l'individuazione delle operazioni sospette.

Gli indicatori attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, l'operatore deve valutare l'operazione e decidere se segnalarla o meno all'UIF.

Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con cura nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento ad uno o più indicatori.

## Modalità di trasmissione all'UIF (art. 42)



**Provvedimento Banca Italia 04/05/2011** (in G.U. n. 110 del 13/05/11)  
in vigore **dal 16 maggio 2011** nuova modalità di **invio telematico** delle  
Segnalazioni di Operazioni Sospette tramite apposito portale  
predisposto da Banca d'Italia

### Destinatari:

tutte le categorie obbligate a fare le segnalazioni alla UIF ai sensi  
dell'art. 41 D.Lgs. 231/2007

### Come si fa:

- collegamento al sito <https://infostat.bancaditalia.it>
- compilare modulo di adesione MOD\_UIF\_01
- predisporre un messaggio di posta elettronica
- trasmettere il messaggio all'indirizzo PEC  
[uif.registrazione@pec.bancaditalia.it](mailto:uif.registrazione@pec.bancaditalia.it) oppure  
[uif.registrazione@bancaditalia.it](mailto:uif.registrazione@bancaditalia.it)

La UIF ha emesso un provvedimento di Istruzioni scaricabile sul sito  
internet di Banca Italia.

# Segnalazioni all'UIF



- ✓ **Esclusione della responsabilità:** le segnalazioni effettuate in applicazione della normativa antiriciclaggio **non costituiscono violazione di obblighi di segretezza** se poste in essere in buona fede e non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) (art. 41, co. 6);
- ✓ **Tutela della riservatezza:** i soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione (art. 45);
- ✓ **Divieto di comunicazione:** i soggetti tenuti alla segnalazione non possono comunicare l'avvenuta segnalazione al soggetto interessato della stessa o a terzi (art. 46);
- ✓ L'eventuale **archiviazione della segnalazione** è comunicata dalla UIF al soggetto segnalante (art. 48).



## Misure ulteriori

(art.li 49 -51, D.lgs.  
231/2007)

## Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, comma 1)

- ✚ E' **vietato trasferire tra soggetti diversi** denaro contante o libretti di deposito (bancari o postali) al portatore o titoli al portatore, in euro o valuta estera, quando il valore da trasferire è complessivamente **pari o superiore a € 1.000,00** (i libretti al portatore con saldo apri superiore al limite devono essere estinti o ridotti di importo entro il 31/12/2011); in questi casi il trasferimento è consentito solo tramite intermediari abilitati (Banche, Poste Italiane Spa ed Istituti di moneta elettronica); il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti** inferiori alla predetta soglia **che appaiono artificialmente frazionati**;
- ✚ Gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore al limite devono recare: nome o ragione sociale del beneficiario e clausola "non trasferibile"; gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari devono recare nome o ragione sociale beneficiario e clausola "non trasferibile"

## Comunicazioni al MEF (art. 51)



I destinatari della normativa che in relazione ai loro compiti hanno notizia di infrazioni al limite sull'uso del contante o dei titoli al portatore, devono farne entro 30 giorni **comunicazione** al **Ministero Economia e Finanze** (competente territorialmente per l'Emilia Romagna a ricevere le comunicazioni di cui all'art. 51 è la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna anche competente ad emanare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 58)

Circolare MEF del 04/11/2011





# Sanzioni

(art.li 55 - 60, D.lgs.  
231/2007)

## Principali sanzioni **penali**



Violazioni	Sanzioni	Norma
Mancata verifica della clientela (obbligo di identificazione)	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro	Art. 55 c. 1
Omissa registrazione dei dati identificativi o effettuazione in modo tardivo o incompleto	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro	Art. 55 c. 4
Comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione dell'operazione sospetta	Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro	Art. 55 c. 8

## Principali sanzioni penali



Violazione	Sanzione	Norma
Omessa o falsa indicazione <b>da parte dell'esecutore operazione</b> delle generalità del soggetto per conto del quale si effettua operazione	Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 € a 5.000 €	Art. 55 c. 2
Omessa o falsa indicazione <b>da parte dell'esecutore dell'operazione</b> di informazioni sullo scopo operazione e natura rapporto o prestazione	Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 €	Art. 55 c. 3
Omessa comunicazione ex art. 52 comma 2 (atti o fatti che possano essere violazione disposizioni organizzazione e controllo amate da Banca d'Italia)	Reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 €	Art. 55 c. 5
Utilizzo carte credito o pagamento non proprie	Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 €	Art. 55 c. 9

# Principali sanzioni amministrative



<b>Violazione</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Norma</b>
Inosservanza disposizioni su organizzazione, registrazione, procedure (anche formazione del personale) e controlli	Sanzione da 10.000 a 200.000 €	Art. 56 c. 1
Omessa istituzione AUI dove dovuta	Sanzione da 50.000 a 500.000€	Art. 57 c. 2
Mancata tenuta dell'archivio informatico o del registro della clientela	Sanzione da 5.000 € a 50.000 €	Art. 57 c. 3
Omessa segnalazione delle operazioni sospette	Sanzione dall'1% al 40% dell'importo non segnalato	Art. 57 c. 4

# Principali sanzioni amministrative



<b>Violazione</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Norma</b>
Trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 € e violazione disposizioni su assegni	Sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito	Art. 58 c. 1
Apertura conti o libretti anonimi o intestazione fittizia;	Sanzione da 20 a 40% saldo;	Art. 58 c. 5
Utilizzo di conti o libretti aperti all'estero in forma anonima o con intestazione fittizia	Sanzione da 10 a 40% saldo	Art. 58 c. 6
Violazione obbligo comunicazione art. 51 comma 1	Sanzione dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione	Art. 58 c. 7

# interpreta

analisi applicata della normativa

## Disposizioni in materia di USURA



Corso formazione per  
iscrizione Elenchi OAM



### **Legge 7 marzo 1996 n. 108**

#### **Disposizioni in materia di usura (e succ. modifiche)**

Ha introdotto *art. 644 codice penale* **Usura**

chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, **interessi o altri vantaggi usurari**, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e multa da 5.000 a 30.000 €. [...]

Sono **altresì usurari** gli interessi, anche se inferiori al limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque **sproporzionati** rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità o all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. [...]

Per la **determinazione del tasso di interesse usurario** si tiene conto delle **commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese**, escluse quelle per imposte e tasse, **collegate all'erogazione del credito**.

## Chi rileva il TEGM? Quando? Come? (art. 2)



La rilevazione spetta al **Ministro dell'Economia e delle Finanze**, sentita la Banca d'Italia;

ogni 3 mesi, i risultati vengono pubblicati senza ritardo in G.U.,

banche e intermediari finanziari devono inviare ogni 3 mesi alla Banca d'Italia i tassi di interessi praticati nell'anno per categorie omogenee di operazioni, tali tassi sono comprensivi di: commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (tranne quelle per imposte e tasse) collegate all'erogazione del credito (*es. spese di perizia, di istruttoria, di revisione del finanziamento, commissioni per mediazione creditizia sia a carico dei clienti che degli intermediari*).

I valori medi derivati da tale rilevazione, danno i TEGM pubblicati in G.U.

Al MEF spetta determinare annualmente con decreto (pubblicato in G.U. senza ritardo), sentita la B.I., la classificazione per categorie omogenee di rilevazione tenuto conto della: natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie





## Altri adempimenti:

le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad **affiggere** nella **sede e in ogni dipendenza aperta al pubblico** in modo facilmente visibile, un **apposito avviso** con: la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi praticati. In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente un documento contenente i TEGM.

## Quando gli interessi sono usurari?

**segue..**

Art. 2 comma 4: nuova regola introdotta dal  
DL SVILUPPO



ART. 8 , 5° COMMA LETTERA d) DL 13 MAGGIO 2011 N° 70

NUOVE REGOLE PER DETERMINARE IL «**TASSO LIMITE**» OLTRE IL  
QUALE L'INTERESSE PRATICATO E' CONSIDERATO  
«USURARIO»

**$T.L. = T.E.G.M. + 25\% + 4 \text{ PUNTI PERCENTUALI}$**

la **DIFFERENZA** tra IL T.L. e il T.E.G.M  
NON può essere **SUPERIORE AD 8 PUNTI  
PERCENTUALI**

[ VECCHIE REGOLE *ante* DL SVILUPPO:  $T.L. = T.E.G.M. + 50\%$  ]

## ESEMPIO SU MUTUO A TASSO FISSO



T.E.G.M dal 01/10/2013 al 31/12/2013 = 5,11 %

$$\text{T.L.} = 5,11\% + 1,28\% + 4\% = 10,39\%$$

10,39% – 5,11% = 5,28 %, il tasso NON è usurario perché la differenza tra T.L. e TEGM non supera l'8%

[ Vecchie regole ante DL SVILUPPO: T.L. = 5,11% + 2,55% = 7,66%  
il tasso non era usurario se non superava questo limite ]



**Art. 1815 codice civile:** se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Ad es.: se in un contratto di mutuo vengono corrisposti interessi usurari, il cliente mutuatario potrà ripetere (richiedere in restituzione) gli interessi pagati perché non dovuti.

# Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14)



Istituito presso l'ufficio del **Commissario straordinario del Governo per coordinamento iniziative anti-racket** del **Ministero dell'Interno**.

Scopo: erogare **mutui senza interesse ed esenti da oneri fiscali**, della durata **massima 10 anni**, a favore di soggetti imprenditori, commercianti, artigiani, o comunque che svolgono un'attività economica o di libera arte o professione, che dichiarino di essere **vittime del reato di usura** e siano parti offese nel relativo procedimento penale. Il prestito può essere erogato anche in favore di imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del Giudice delegato al fallimento, a condizione che non sia stato condannato per determinati reati (titolo VI Regio decreto 267/1942, contro la P.A. la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, industria e commercio); le somme erogate non sono imputabili alla massa fallimentare.

# Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14)



## Modalità e condizioni:

- importo mutuo commisurato all'entità del danno subito per effetto degli interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato di usura;
- domanda di mutuo va presentata al Fondo **entro 6 mesi** dalla data di **denuncia del reato** o dalla notizia di inizio delle indagini. Va corredata da un **piano di investimento** e utilizzo delle somme, che non possono essere usate per il pagamento di interessi o del capitale in favore dell'autore del reato ma per la finalità di reinserimento della vittima nell'economia legale;
- Il mutuo non può essere concesso a favore di soggetti condannati per reato di usura: se disposta la concessione, questa deve essere sospesa fino alla chiusura dei procedimenti. Anche in caso di chiusura del procedimento per archiviazione, non luogo a procedere, proscioglimento o assoluzione, prescrizione, amnistia o morte dell'imputato, di non utilizzo delle somme per le finalità sopra citate, il Fondo procede alla revoca dell'erogazione e al recupero delle somme eventualmente erogate.
- Se la parte offesa del reato nel procedimento penale per usura ha fornito dichiarazioni false o reticenti, il prestito è escluso.

Grazie.

**interpreta**   
analisi applicata della normativa

Interpreta S.r.l.  
Via Malavolti, 5 - 41100 Modena  
Tel 059.418.350 - Fax 059.418.398  
E-mail: [info@interpreta.it](mailto:info@interpreta.it)